

SINTESI LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"  
(Legge di stabilità 2013).**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA**

**1. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES (art. 1, Comma 387)**

La Legge in parola ha introdotto una serie di correttivi finalizzati all'eliminazione di alcune criticità di carattere operativo. Nello specifico, si segnalano le seguenti novità:

la sostituzione temporanea del dispositivo di calcolo ancorato sulle superfici catastali. In una prima fase, infatti, la "superficie di riferimento" per l'applicazione sarà rappresentata da quella "calpestable", già acquisita dai Comuni con la dichiarazione dei contribuenti o tramite accertamento in vigore dei precedenti regimi impositivi. Tuttavia, il descritto regime resterà in vigore fino al definitivo allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, che sarà realizzata nell'ambito delle attività di collaborazione tra Comuni e Agenzia del Territorio. Ai fini dell'accertamento la superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà utilizzabile nella misura dell'80%;

la facoltà per i Comuni di affidare – fino al 31 dicembre 2013 – la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 hanno svolto, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2;

la definizione delle forme e dei termini di versamento del tributo. Quest'ultimo, infatti, sarà corrisposto - tramite apposito bollettino di conto corrente – attraverso 4 rate trimestrali (nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre). Per l'anno 2013, è stato espressamente previsto che l'importo sarà determinato in acconto riferito all'importo versato nell'anno precedente, a titolo di TARSU o TIA, con slittamento del termine per il versamento della prima rata al mese di aprile. Sempre in relazione all'anno 2013, il pagamento della maggiorazione, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, sarà effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato.

**2. Proroga incentivi per gli impianti fotovoltaici della pubblica amministrazione (art.1, comma 425)**

Viene prevista, in riferimento al DM 5 luglio 2012 (V CONTO ENERGIA) una proroga per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici e su aree della Pubblica Amministrazione al fine di utilizzare il meccanismo incentivante di cui al DM del 5 maggio 2011 (IV CONTO ENERGIA) sino al 31 marzo 2013. Per gli (stessi) impianti, ma sottoposti alla procedure di valutazione di impatto ambientale (potenza maggiore di 1 MW), il termine è fissato al 30 giugno 2013. Per quest'ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, viene concessa una deroga al diritto di ottenere all'incentivo sino al 30 ottobre 2013. Nel comma si chiarisce che la deroga ai termini previsti è comunque subordinata al tetto di spesa di 6,7 miliardi di euro. Al raggiungimento di tale data cessa di avere efficacia il sistema incentivante.

### **3. Impianti di produzione di energia elettrica da bioliquidi (art.1, comma 364)**

Vengono previste nuove regole di incentivazione per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da bioliquidi. Nel dettaglio, per gli impianti entrati in esercizio dal 2008 al 2012 con potenza maggiore di 1 MW, viene prevista la possibilità di optare, su base annuale, tra:

- Coefficiente moltiplicativo pari a 1,30 (Legge 244/2007 – Tabella 2 punto 7)
- Coefficiente moltiplicativo pari a 1,00 (Legge 244/2007 – Tabella 2 punto 6)

Il quantitativo massimo incentivabile sarà determinato con apposito DM da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta dell'opzione, la società GSE S.p.A., emanerà apposito regolamento.

Gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono invece richiedere, su base annuale, un incremento del 15% della tariffa incentivante (0,0028 €/KWh). Anche per questi impianti il DM di successiva emanazione determinerà un tetto massimo incentivante.

### **4. Proroga termini disposizioni legislative – Cogenerazione (art.1, comma 388)**

Viene prorogato al 30 giugno 2013 il termine riportato all'articolo 3-bis del D.L. 16/2012, convertito con Legge 44/2012, per cui alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'AEEG con deliberazione n. 16 dell'11 marzo 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

Si ritiene opportuno premettere che - rispetto al testo originario del Disegno di legge di stabilità 2013 - non è più prevista la riduzione di un punto percentuale delle prime due aliquote Irpef del 23% e del 27%. Quindi, le persone fisiche con reddito fino a 15.000 euro continueranno a pagare un'irpef del 23%, mentre per lo scaglione che va da 15.001 euro a 28.000 euro, l'aliquota dell'imposta personale sarà sempre del 27%.

Inoltre, non è più prevista l'introduzione dal 2012 della franchigia di 250 euro per gli oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef e per quelli detraibili dall'imposta. Infatti, nel testo originario del Disegno di legge, tale disposizione colpiva i soggetti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Oltre all'eliminazione della franchigia di 250 euro, è stato anche eliminato il tetto dei 3.000 euro delle spese detraibili per ciascun periodo d'imposta.

### **1. Iva: norme in materia di fatturazione (art. 1, commi da 324 a 335)**

Le norme in esame assolvono all'obbligo di recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva del Consiglio UE del 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE, che reca modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE, in materia di Iva.

In particolare, le modifiche normative introdotte riguardano la disciplina relativa:

- al contenuto ed all'emissione della fattura;
- alla fattura elettronica;
- alla fattura semplificata;
- all'esigibilità dell'imposta nelle operazioni transfrontaliere.

Si precisa che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

### **1.1 Contenuto ed emissione della fattura**

Circa il contenuto delle fatture, viene modificato l'art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prescrivendo l'indicazione in fattura di apposite diciture per particolari fattispecie (ad esempio, regimi speciali, inversione contabile, eccetera). Viene, inoltre, introdotto l'obbligo di indicare il numero di partita Iva del cessionario o del committente, ovvero il numero di registrazione ai fini dell'Iva per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero il codice fiscale se il cessionario o il committente non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Viene anche riscritto il comma 4 del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo, ora, che possono essere emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, sempre che le medesime trovino riscontro in un documento di trasporto (per le cessioni di beni) e in idonea documentazione (per le prestazioni di servizi).

Per quanto concerne la conversione in euro degli importi in valuta estera risultanti in fattura, viene riscritto l'art. 13, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, cui ora rinvia, per le operazioni intracomunitarie, l'art. 43 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Con la nuova disposizione si accorda la possibilità di effettuare la conversione sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla BCE, senza che sia necessaria alcuna comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Circa l'obbligatorietà dell'emissione della fattura, viene inserito il comma 6-bis nell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale nuova disposizione stabilisce, alla lettera a), un obbligo di emissione per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

La medesima disposizione, alla lettera b), prevede un analogo obbligo per le operazioni non soggette ad Iva che si considerano effettuate fuori del territorio dell'Unione europea.

Al riguardo, è stato anche modificato l'art. 20 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di stabilire che tali tipologie di operazioni, considerata la loro rilevanza, concorrono a formare il volume d'affari del soggetto passivo. Tuttavia, delle medesime operazioni non si tiene conto ai fini dell'acquisizione dello "status" di esportatore abituale.

L'obbligo di emissione della fattura è escluso per le operazioni finanziarie esenti di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4) e 9), del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Circa le nuove disposizioni comunitarie sui termini di fatturazione, si sottolinea che, per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni di servizi intracomunitarie, la citata Direttiva n. 2010/45/UE ha imposto agli Stati membri di consentire l'emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo l'effettuazione dell'operazione. Pertanto, per le cessioni intracomunitarie, è stato modificato l'art. 46, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 331/1993, e, per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti nell'UE, è stata introdotta la lett. c) all'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Analogo termine è stato introdotto alla successiva lett. d) di tale ultima norma per l'emissione della fattura relativa alle prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea.

Infine, con alcune modifiche agli artt. 46, 47 e 49 del citato D.L. n. 331/1993, sono stati rideterminati i termini per la registrazione delle fatture e per il versamento dell'imposta in maniera da ridurre al minimo l'impatto sull'operatività dei soggetti.

### **1.2 Fattura elettronica**

Circa la fattura elettronica, è stato integrato il comma 1 del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con una definizione della fattura elettronica simile a quella introdotta dalla Direttiva n. 2010/45/UE ed è stato chiarito che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione del destinatario.

In merito all'autenticità dell'origine, all'integrità del contenuto ed alla leggibilità della fattura, è stato modificato il comma 3 del medesimo art. 21, lasciando, di fatto, al soggetto passivo la possibilità di stabilire le modalità con le quali assicurare le medesime; la nuova disposizione chiarisce, tuttavia, che, oltre all'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.

Circa la conservazione delle fatture, è stato modificato l'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che le fatture elettroniche debbano essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Viene, inoltre, previsto che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente; per fatture create in formato elettronico si intendono quelle che - ancorché create elettronicamente - non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario.

### **1.3 Fattura semplificata**

Viene inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'art. 21-*bis* che disciplina la fattura semplificata.

La fattura semplificata può essere emessa solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro ovvero in caso di fatture rettificative (note di variazione).

E' stata prevista, quindi, la possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o del committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva del medesimo. In caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione Iva attribuito da tale Stato membro.

Inoltre, non è necessario che sulla fattura semplificata sia indicata la base imponibile dell'operazione e la relativa imposta, essendo sufficiente l'indicazione del corrispettivo complessivo e dell'imposta, ovvero dei dati necessari per calcolarla; ad esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo (Iva compresa) e l'aliquota dell'Iva in esso inclusa.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il limite di 100 euro potrà essere elevato fino a 400 euro, nonché potrà essere consentita l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali od amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture

rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l'emissione delle fatture.

#### **1.4 Esigibilità dell'imposta nelle operazioni transfrontaliere**

Circa l'esigibilità dell'imposta nelle operazioni transfrontaliere - in considerazione delle disposizioni europee che prevedono che l'acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si considera effettuata una analoga cessione di beni interna - è stato modificato l'art. 39, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, prevedendo che il momento di effettuazione, sia della cessione sia dell'acquisto intracomunitario di beni, coincide con il momento della consegna o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza.

Infine, per quanto riguarda gli acconti incassati in relazione ad una cessione intracomunitaria, la citata Direttiva n. 2010/45/UE ha soppresso l'obbligo di emissione della fattura; per cui è stato modificato il comma 2 del predetto art. 39 del D.L. n. 331 del 1993.

#### **2. Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori a favore dei contribuenti che hanno subito danni economici (art. 1, commi da 365 a 373)**

La norma in esame consente l'accesso al finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, anche a favore di soggetti, con residenza o domicilio fiscale nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, che hanno subito un danno economico, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013.

Tale disposizione si applica ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere, e che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012.

Per accedere al finanziamento i soggetti beneficiari devono presentare una autodichiarazione che attesti la ricorrenza delle condizioni per poter fruire del finanziamento, nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici sia stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori. Con un successivo Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello da trasmettere telematicamente alla medesima Agenzia delle Entrate e saranno stabiliti tempi e modalità della relativa presentazione.

Si precisa che l'efficacia della norma in esame è subordinata a previa verifica di compatibilità da parte dell'Unione europea.

#### **3. Disposizioni in materia di IMU [art. 1, comma 380, lettere a), f), g), h)]**

Per gli anni 2013 e 2014, al fine di assicurare ai Comuni la spettanza dell'intero gettito dell'IMU, viene disposta la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili - ad

esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale – l'aliquota di base del 7,6 per mille.

Viene, invece, riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (capannoni, opifici, eccetera), calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota di base del 7,6 per mille.

Per tali immobili, inoltre, i Comuni potranno aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota di base (quindi, con la facoltà di incrementarla fino al 10,6 per mille).

#### **4. Aliquote Iva (art. 1, comma 480)**

A decorrere dal 1° luglio 2013, viene aumentata la sola aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22%, mantenendo invariata, invece, l'aliquota ridotta del 10%.

#### **5. Detrazioni per figli a carico (art. 1, comma 483)**

Dal 1° gennaio 2013, viene previsto l'aumento della detrazione da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio a carico. Inoltre, viene incrementata, da 900 euro a 1.220 euro, anche la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.

#### **6. Modifiche alla disciplina dell'Irap**

##### **6.1 Irap: "Cuneo fiscale" [art. 1, comma 484, lett. a)]**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, viene aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap del cosiddetto "cuneo fiscale", cioè quella parte collegata al costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato. In particolare, tale deduzione, che si applica a tutti i soggetti passivi Irap, viene incrementata, su base annua:

- da 4.600 euro a **7.500 euro**;
- da 10.600 euro a **13.500 euro**, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

Se, invece, i lavoratori sono impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione viene incrementata, su base annua:

- da 9.200 euro a **15.000 euro**;
- da 15.200 euro a **21.000 euro**, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

##### **6.2 Irap: Incremento deduzioni [art. 1, comma 484, lett. b)]**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, viene aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap per tutti i soggetti passivi Irap, diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Lo "sconto fiscale" ritorna, in pratica, ai livelli previsti prima del 1° gennaio 2008.

La nuova deduzione sarà pari a:

- a) **euro 8.000** (in luogo di euro 7.350), se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) **euro 6.000** (in luogo di euro 5.500), se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- c) **euro 4.000** (in luogo di euro 3.700), se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- d) **euro 2.000** (in luogo di euro 1.850), se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

Viene, inoltre, disposto l'aumento dell'ulteriore deduzione prevista per le ditte individuali, le s.n.c., le s.a.s. ed i professionisti. Tale deduzione passa:

- da 2.150 euro a **2.500 euro**;
- da 1.625 euro a **1.875 euro**;
- da 1.050 euro a **1.250 euro**;
- da 525 euro a **625 euro**.

#### **7. Applicabilità dell'imposta di bollo ai certificati penali (art. 1, comma 486)**

Con riferimento alla non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, viene prevista un'eccezione per i certificati penali che, quindi, per effetto della modifica apportata all'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, sono soggetti a tale imposta.

#### **8. Conferma dell'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina (art. 1, comma 487)**

Viene confermato, dal 1° gennaio 2013, l'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, così come stabilito dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 9 agosto 2012.

Anche per il 2013, così come per il periodo dall'11 agosto 2012 al 31 dicembre 2012, le aliquote di accise sono fissate nella seguente misura:

- benzina e benzina con piombo: Euro 728,40 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 617,40 per mille litri.

#### **9. Imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "Tobin tax") (art. 1, commi da 491 a 494)**

Viene introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie applicabile a:

- azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'art 2346 del codice civile, emessi da società residenti in Italia;
- titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

L'imposta si applica con aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, intendendo per tale il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.

Per le azioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, l'aliquota dello 0,2% è ridotta alla metà.

Viene introdotta, invece, un'imposta in misura fissa applicabile alle operazioni su strumenti finanziari derivati, inclusi "warrents", "covered warrents" e "certificates".

Circa i tempi di versamento, viene previsto che esso vada effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento della proprietà delle azioni, mentre, per i derivati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello delle operazioni.

Infine, vengono previste alcune ipotesi di inapplicabilità dell'imposta.

#### **10. Limite alla deducibilità delle spese relative alle autovetture per imprese e lavoratori autonomi (art. 1, comma 501)**

A decorrere dal periodo d'imposta 2013, viene ridotta dal 27,5% al 20%, la percentuale di deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati, esclusivamente, come beni strumentali all'attività d'impresa.

Al riguardo, si ricorda che già l'art. 4, commi 72 e 73, della L. 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del "Mercato del lavoro", aveva disposto la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, dal 40% al 27,5%.

#### **11. Imposta di bollo su strumenti finanziari (art. 1, comma 509)**

La norma in questione modifica l'attuale regime dell'imposta di bollo sugli strumenti finanziari che, come noto, prevede un'imposizione su base proporzionale pari allo 0,1%, per il 2012, ed allo 0,15%, a decorrere dal 2013, con importo minimo pari a 34,2 euro, e massimo pari a 1.200 euro.

Per effetto della modifica in esame, dal 2013, la misura massima su cui determinare l'imposta di bollo per gli strumenti finanziari è innalzata a 4.500 euro, qualora il cliente non sia una persona fisica.

#### **12. Irap: Imprese e professionisti privi di "autonoma organizzazione" (art. 1, comma 515)**

A decorrere dal 2014, viene istituito un apposito fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'Irap, le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all'art. 55 del Tuir, e le arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti od assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo sarà determinato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In pratica, a decorrere dal 2014, saranno esclusi dall'ambito di applicazione dell'Irap i cosiddetti soggetti "privi di autonoma organizzazione".

La dotazione annua del predetto fondo sarà di 198 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

#### **13. Disposizioni relative all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero ed all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (art. 1, commi 518 e 519)**

Con le norme in esame viene disposto il differimento al **2012** dell'istituzione:

- dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui all'art. 19, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "Decreto Salva Italia");

- dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui all'art. 19, comma 18, del medesimo D.L. n. 201 del 2011.

A seguito di tale differimento viene previsto che i versamenti relativi alle suddette imposte effettuati per l'anno 2011, si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

#### **14. Detrazioni Irpef per carichi di famiglia per i soggetti non residenti (art. 1, comma 526)**

Per i soggetti non residenti, le detrazioni Irpef per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del Tuir, vengono prorogati anche per l'anno 2013.

Al riguardo, viene disposto che la detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2014.

#### **15. Disposizioni in materia di riscossione dei tributi (art. 1, commi da 537 a 544)**

Le norme in esame introducono nuove procedure di riscossione dei tributi a partire dal 1° gennaio 2013.

Infatti, dal 2013, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, saranno tenuti a sospendere, immediatamente, ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a seguito della presentazione di una apposita dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore in tale dichiarazione.

A tal fine, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare od esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente potrà presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato, in tutto od in parte, la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Entro i successivi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore, il concessionario della riscossione dovrà trasmettere all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorsi ulteriori 60 giorni, l'ente creditore dovrà confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e provvedere a trasmettere, in via telematica, al concessionario della riscossione, il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il medesimo debitore dell'inidoneità di tale

documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione di conferma al debitore e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite iscritte a ruolo sono annullate di diritto ed il concessionario viene automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente, vengono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Qualora il contribuente produca documentazione falsa - ferma restando la responsabilità penale - si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Infine, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti di importo fino a 1.000 euro, intrapresa successivamente al 1° gennaio 2013, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA**

### **1. Trasparenza dell'attività amministrativa in materia di appalti (art. 1, comma 418)**

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche per quanto riguarda le modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare, nei propri siti web istituzionali, alcuni dati. In sede di prima applicazione, viene prorogato al 31 marzo il termine per la pubblicazione di tali informazioni, relative all'anno precedente, in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto.

Di conseguenza, viene prorogato al 30 giugno 2013 anche il termine entro cui l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture deve trasmettere alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che non hanno adempiuto al suddetto obbligo.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA**

### **1. Comitato Centrale Albo Autotrasporto**

Viene prorogata l'entrata in vigore delle modifiche apportate alla composizione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, previste dal D.L. 95/2012.

### **2. Requisiti veicoli prova pratica patenti**

Viene prorogato il termine a partire dal quale diverranno cogenti le prescrizioni relative al carico dei veicoli da impiegare nella prova pratica per il conseguimento della patente di guida, indicate nell'Allegato II del D.Lgs 59/2011

### **3. Servizio di noleggio auto con conducente**

Viene prorogato il termine entro il quale adottare, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, le urgenti disposizioni attuative, in materia di principi fondamentali della disciplina dei servizi di taxi e noleggio con conducente, cui è stata subordinata l'entrata in vigore della contestata riforma dettata dall'art.29 comma 1-quater del d.l. 207/2008.

### **4. Tasse portuali**

Viene prorogato il termine, a partire dal quale, alle Autorità portuali viene consentito, in via sperimentale, di stabilire variazioni in aumento fino al doppio, nonché in diminuzione fino all'azzeramento della misura delle tasse di ancoraggio e portuale.

### **5. Diritti aeroportuali**

Vengono prorogati il termine previsto per l'emanazione dei Decreti del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti che, in base ai criteri fissati dal CIPE, dovranno definire, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali e il termine che i concessionari sono tenuti a rispettare, per la presentazione della istanza completa di stipula del contratto di programma, al fine di non determinare la decadenza degli adeguamenti tariffari al tasso di inflazione programmato stabiliti dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nelle more dei richiamati decreti.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **1. Disposizioni in materia di sostegno alla maternità e paternità (art. 1, comma 339)**

Il comma apporta le seguenti modifiche all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001:

- viene consentita la fruizione del congedo parentale anche ad ore, prevedendo, tuttavia, che spetti alla contrattazione collettiva stabilirne le modalità di fruizione, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
- è previsto che per poter fruire del congedo parentale il genitore, oltre a dover dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro, debba indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo medesimo;
- viene introdotta, durante il periodo di congedo, la possibilità che il lavoratore e il datore di lavoro concordino adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

### **2. Proroga valutazione dei rischi – procedure standardizzate (art. 1, comma 338)**

Il comma rimanda il differimento al 30 giugno 2013 di alcune disposizioni e regimi giuridici in essa contenuti.

Tra questi si segnala che viene prorogato dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine di cui al comma 5 art. 29 del d.lgs. 81/08 entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori possono continuare ad autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, dilazionando in tal modo i tempi per l'implementazione delle procedure standardizzate. Si evidenzia in proposito come il differimento del termine sia stato fortemente voluto e sollecitato con numerose azioni da parte della Confederazione, anche al fine di

scongiorare il rischio che i datori di lavoro che fino al 31 dicembre 2012 potevano autocertificare la valutazione dei rischi, dal 1° gennaio p.v. fossero obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi nelle modalità ordinarie, considerato che le procedure standardizzate entreranno formalmente in vigore a decorrere dal 4 febbraio 2013.

### **3. INAIL (art.1 comma 111)**

Per garantire la tutela degli infortunati sul lavoro e di coloro che hanno contratto malattie professionali, il personale sanitario dell'INAIL è escluso dalle riduzioni di organico previste.

### **4. Trasmissione CUD in via telematica (art.1 comma 114)**

A decorrere dal 2013 l'INPS invierà il CUD in via telematica.

Gli interessati potranno chiedere la trasmissione della certificazione anche in forma cartacea.

### **5. Lavoratori esodati ( art.1 commi da 231 a 237 )**

Viene ampliata la platea dei salvaguardati che maturano i requisiti pensionistici dopo il 31.12.2011, per i quali non troveranno applicazione le norme introdotte in materia con il decreto-legge Salva Italia.

I nuovi soggetti tutelati sono:

a) i lavoratori cessati dal lavoro entro il 30.9.2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi, (governativi o non), stipulati entro il 31.12.2011 e che abbiano perfezionato i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità o durante il periodo di mobilità in deroga ed in ogni caso entro il 31.12.2014;

b) i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4.12.2011 con almeno un contributo volontario accreditato al 6.12.2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Tali soggetti saranno ricompresi nella deroga al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo il 4.12.2011 abbiano conseguito un reddito lordo annuo per le predette attività lavorative non superiore a 7.500 euro;
- perfezionino i requisiti pensionistici entro il 6.12.2014;

c) i lavoratori dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30.6.2012 in base ad accordi individuali o ad accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati alle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011 e successivamente abbiano svolto un'altra attività lavorativa. Tali soggetti saranno ricompresi a condizione che l'attività svolta non sia riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che non abbia generato un reddito lordo superiore a 7.500 euro l'anno; inoltre debbono perfezionino i requisiti pensionistici entro il 6.12.2014;

d) i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4.12.2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, che verseranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità. Ciò a condizione che perfezionino i requisiti pensionistici entro il 6.12.2014.

Con Decreto interministeriale, da adottare, previo parere parlamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le disposizioni attuative.

L'INPS ha il compito di effettuare il relativo monitoraggio.

L'agevolazione è concessa entro i seguenti limiti di spesa: 64 milioni per il 2013, 134 milioni per il 2014, 135 milioni per il 2015, 107 milioni per il 2016, 46 milioni per il 2017, 30 milioni per il 2018, 28 milioni per il 2019 e 10 milioni per il 2020.

Qualora, in sede di monitoraggio vengano accertate a consuntivo eventuali economie rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente (pari a 9,22 miliardi di euro per gli anni 2013-2020) per la tutela dei salvaguardati da precedenti provvedimenti di legge, tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro, per tutelare i lavoratori in questione, alimentato con 36 milioni di euro per il 2013 e con gli eventuali risparmi sopraindicati.

Per il 2014 la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo (nel 2012 pari a circa 2.900 euro mensili) non è riconosciuta. Entro il 30 settembre 2013, il Governo, qualora sulla base dei dati INPS risulti la disponibilità di risorse, può rivedere tale disposizione.

Ogni sei mesi il Governo verifica la situazione dei lavoratori esodati per individuare idonee misure di tutela, anche mediante le risorse del citato Fondo, ivi compresi gli strumenti di politiche attive del lavoro.

#### **6. Ricongiunzioni periodi assicurativi (art.1, commi da 238 a 249)**

Viene modificata la normativa che, dall'1.7.2010, aveva disposto la ricongiunzione dei periodi assicurativi versati in più forme assicurative obbligatorie (ad es. ex Inpdap), non più in forma gratuita ma a titolo oneroso.

Gli iscritti a due o più forme di assicurazione pensionistica obbligatoria che non siano già pensionati in una delle predette forme possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per perseguire un unico trattamento pensionistico, qualora non siano in possesso dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione stessa.

Tale facoltà può essere esercitata solo per ottenere la pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal D.L.201/2011, convertito nella legge 214/2011 (nel 2013 per le lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni e 3 mesi e 20 anni di contributi; 63 anni e 9 mesi e 20 anni di contributi per le lavoratrici autonome e 66 anni e 3 mesi e 20 anni di contributi per i lavoratori autonomi), nonché per i trattamenti di inabilità ed ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto al pensionamento (comma 239).

La pensione di vecchiaia è conseguita al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati fra quelli previsti nell'ambito delle diverse gestioni in cui sussistono versamenti contributivi, a prescindere dai requisiti prescritti nell'ultima gestione previdenziale cui è assicurato l'interessato.

Tale possibilità deve interessare tutti i periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni.

Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione pensionistica obbligatoria il trattamento di inabilità è liquidato considerando l'intera contribuzione maturata nelle gestioni interessate, anche se i predetti soggetti abbiano già maturato requisiti contributivi per il trattamento di inabilità in una delle diverse gestioni.

La pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguita mediante la totalizzazione dei periodi contributivi.

In ogni caso, le gestioni interessate corrispondono pro-quota l'importo pensionistico di propria competenza e l'importo del trattamento sarà, quindi, calcolato sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. In sostanza, si introduce una sorta di totalizzazione

che, anziché essere calcolata con il sistema di calcolo contributivo, sarà computata con quello retributivo.

Ai fini dell'anzianità contributiva da considerare per l'applicazione del sistema di calcolo pensionistico, si computano tutti i periodi assicurativi non coincidenti, fermo restando che dall'1.1.2012 la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo.

Con l'introduzione di una clausola di salvaguardia, viene previsto che per le ricongiunzioni inerenti i lavoratori con più periodi assicurativi che abbiano presentato domanda a decorrere dall'1.7.2010 senza aver ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico, è possibile chiedere il recesso e la restituzione degli importi versati, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al pensionamento previsto al precedente comma 239, qualora abbiano raggiunto i requisiti pensionistici per la pensione di vecchiaia con iter amministrativo della domanda non ancora concluso, possono rinunciare alla totalizzazione ed accedere al pensionamento mediante le disposizioni indicate al citato comma 239.

La norma è compensata mediante una riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di II° livello (legge 247/2007 art.1, comma 68) pari a 32 milioni di euro per il 2013, 43 milioni per il 2014, 51 milioni per il 2015, 67 milioni per il 2016, 88 milioni per il 2017, 94 milioni per il 2018, 106 milioni per il 2019, 121 milioni per il 2020, 140 milioni per il 2021 e 157 milioni a decorrere dal 2022.

#### **7. Mini Aspl (art.1, comma 250)**

Ai fini della durata della Mini Aspl non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione.

Viene abrogata la norma (art.2, comma 15, della legge 92/2012) che prevedeva che l'indennità fosse sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 6 mesi in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato. Inoltre, al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a 6 mesi, l'indennità riprendeva a decorrere dal momento di inizio della sospensione.

#### **8. ASpl (art.1, comma 250)**

Viene integrata la normativa dell'ASpl, prevedendo per tale prestazione, qualora applicabili, le disposizioni già in vigore per l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

#### **9. Incentivi occupazione giovanile e delle donne (art.1, comma 250)**

Resta confermato il decreto ministeriale 5.10.2012 sugli incentivi all'occupazione giovanile e delle donne.

#### **10. Contributo licenziamento (art.1, comma 250)**

In tutti i casi, intervenuti dal 1° gennaio 2013, di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, in luogo del 50% che era stato introdotto dalla Legge n. 92/2012.

Nel computo della predetta anzianità sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo.

### **11. Fondi solidarietà bilaterali (art.1, comma 251)**

Il termine per stipulare accordi sindacali finalizzati all'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali (art.3, comma 4, legge 92/2012) è prorogato dal 18.1.2013 al 18.7.2013.

I fondi di solidarietà bilaterali assicurano la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale la cui durata massima sia non inferiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore alle durate massime previste.

Viene modificata l'art.3 della legge 92/2012, pertanto i citati fondi di solidarietà bilaterali possono erogare anche prestazioni integrative, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali (e non più rispetto a quanto garantito dall'ASpl).

### **12. Ammortizzatori in deroga (art.1, comma 252)**

La riprogrammazione dei fondi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga in tutte le Regioni e non solo in quelle meridionali.

### **13. Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (art.1, comma 254 e 255)**

Lo stanziamento iniziale per gli ammortizzatori sociali in deroga è stato incrementato di 200 milioni di euro per il 2013.

Tale stanziamento è compensato mediante la riduzione di 118 milioni per il 2013 del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di II° livello nonché dal versamento, da parte dell'Inps, di 82 milioni di euro derivanti dal gettito del contributo dello 0.30% versato all'Istituto (art.25 legge 845/1978 – Fondo di rotazione), ad esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Entro il 30 aprile 2013, qualora sulla base del monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga emerga uno stanziamento insufficiente, il Ministro del lavoro convoca le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per individuare ulteriori iniziative.

Ad ulteriore salvaguardia, il Ministro del lavoro, sentite le predette parti sociali, può disporre, in via eccezionale, con apposito decreto, che le risorse derivanti dal 50% del predetto contributo dello 0,30% (art.25 legge 845/1978) per il periodo 1° luglio 2013-31 dicembre 2013 siano destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

### **14. Fondi interprofessionali formazione continua (art.1, comma 254 e 255)**

E' stato scongiurato l'utilizzo delle somme destinate al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, che avrebbe paralizzato l'attività di fondi come Forte e Fondir, con il rischio di comprometterne anche in futuro l'operatività.

### **15. Contratti di solidarietà (art.1, comma 256)**

Viene prorogato per l'anno 2013 e nel limite di 60 milioni di euro il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà attualmente pendenti, demandando all'INPS l'emissione di nuovi provvedimenti che rechino un'espressa motivazione circa l'idoneità del beneficio ricevuto a falsare la concorrenza.

**16. Ammortizzatori sociali in deroga (art. 1, comma 388)**

La possibilità di emanare, mediante decreto ministeriale, norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga è prorogata al 30.6.2013

**17. Incremento produttività del lavoro (art. 1, commi 481 e 482)**

Viene previsto lo stanziamento di 950 milioni di euro per il 2013 e di 400 milioni per il 2014 per le misure volte all'incremento della produttività del lavoro.

L'effettiva operatività e, quindi, la disponibilità delle risorse stanziate è, tuttavia, subordinata all'emanazione di un apposito decreto entro il 15 gennaio 2013. Decorso inutilmente tale termine il Governo promuove un'iniziativa legislativa per destinare tali risorse a diverse politiche per l'incremento della produttività nonché per il rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle PMI e per aumentare le risorse del fondo di garanzia delle PMI.

Per la medesima finalità sono stanziate risorse anche per il 2014 e il 2015. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni per il 2014 ed a 200 milioni di euro per il 2015, il termine per l'emanazione dei relativi decreti è fissato al 15 gennaio 2014.

°  
° °